

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3535

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VERNOLA, SABBATINI, CARTA, CASINI, DE CINQUE,
FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, REVELLI**

Presentata il 6 luglio 1982

Modifiche degli articoli 129 e 129-*bis* del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, modificati dagli articoli 20 e 21 della legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente gli effetti giuridici ed economici del matrimonio putativo

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota la difficile situazione nella quale può venirsi a trovare il coniuge, dal punto di vista economico, a seguito della dichiarazione della nullità, ai sensi degli articoli 117 e seguenti del codice civile ovvero in attuazione delle norme concordatarie. Si dà così, ad esempio, il caso di donne che hanno lasciato un redditizio impiego per occuparsi in modo esclusivo della famiglia e vengono a trovarsi in età matura sprovviste di retribuzione e del diritto alla pensione. Poiché la domanda per dichiarazione di nullità è proponibile, per sua natura, anche a distanza di molti anni dalla celebrazione del matrimonio, questo può rendere ancora più grave la po-

sizione del coniuge economicamente più debole e particolarmente della moglie che abbia svolto lavoro esclusivamente domestico e contribuito in misura prevalente alla cura e all'educazione dei figli. Le nuove norme per la riforma del diritto di famiglia, riguardanti la presunzione di comunione dei beni, hanno solo in parte soddisfatto a queste esigenze di giustizia; e ciò perché i coniugi possono diversamente regolare i loro rapporti patrimoniali, scegliendo il regime di separazione, ma soprattutto perché è noto che il coniuge più abile può, con artifici ed accorti investimenti mobiliari, defraudare il coniuge economicamente più debole e meno esperto. Sul piano perciò di giustizia

sociale non è chi non veda l'opportunità che il coniuge, anche a seguito della dichiarazione di nullità e ove ne ricorrano le condizioni, possa godere della tutela economica permanente, rappresentata da un assegno periodico, così come è previsto a seguito della pronuncia di divorzio.

Per cercare di risolvere questo problema nella legge 19 maggio 1975, n. 151, sono stati inseriti i nuovi articoli del codice civile 129 e 129-bis. L'articolo 129 prevede che: « quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questo non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155 ». L'articolo 129-bis regola il caso della responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo e stabilisce: « il coniuge al quale sia imputata la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prove del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità ».

Tali norme, a cinque anni dalla loro applicazione, non hanno dato buona prova, come è dimostrato dallo scarso ricorso ad esse dei coniugi e dalla insufficiente giurisprudenza. La riconduzione del problema nell'ambito tradizionale del ma-

trimonio putativo, la necessità richiesta dall'articolo 129-bis di dimostrare la responsabilità dell'altro coniuge e soprattutto gli effetti limitati della legge, che prevede la corresponsione di somme o la liquidazione di indennità limitate nel tempo, non soddisfano le suddette esigenze di giustizia nei confronti del coniuge economicamente più debole. È vero che in certi casi i coniugi, prima della dichiarazione di nullità risolvono, sul piano convenzionale, le loro questioni economiche. Tali convenzioni però possono determinare discriminazioni a favore del coniuge più esperto, più abile o prepotente, né sono completamente indenni da pressioni a volte di natura ricattatoria. Rimane poi scoperta l'area delle situazioni che non sono regolate convenzionalmente e per le quali, come si è detto, gli strumenti predisposti dalla legge attuale appaiono insufficienti.

Questa discriminazione tra la situazione economica del coniuge, a seguito della dichiarazione di nullità ovvero della pronuncia di scioglimento del matrimonio, non manca di sollevare critiche e sconcerto nell'opinione pubblica e soprattutto nei coniugi e nelle famiglie che vengono ingiustamente lese dall'attuale disciplina legislativa. In effetti, la diversità di trattamento tra situazioni assimilabili, sotto il profilo economico e sociale, suscita perplessità di carattere costituzionale, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, che impone al legislatore di non discriminare tra cittadini che si trovino in situazioni uguali o simili.

L'obiezione usualmente sollevata per un miglior regolamento di questo problema è la diversa natura del provvedimento che dichiara la nullità del matrimonio ed opera perciò *ex tunc* e il provvedimento che dichiara lo scioglimento del matrimonio, che opera invece *ex nunc*. È nota la massima corrente: *quod nullum est nullum producit effectum*. Come tutte le massime però anche questa ha un valore puramente didattico e mnemonico, come è dimostrato dal fatto che, in particolari condizioni, anche secondo la disciplina tradizionale del rapporto matrimoniale, il

matrimonio nullo può produrre effetti nei confronti della prole e del coniuge in buona fede.

L'articolo 128, primo, secondo e terzo comma, del codice civile regola il matrimonio putativo e stabilisce che: « Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronuncia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli ».

Perciò, pur essendo il matrimonio nullo *ex tunc*, nel caso di buona fede di almeno uno dei coniugi, gli effetti del matrimonio valido si producono sino alla sentenza di nullità. Ne consegue che, sotto il profilo degli effetti, il matrimonio nullo putativo, quando vi sia cioè la buona fede di almeno uno dei coniugi, è assimilabile al matrimonio sciolto per divorzio.

La *ratio* di questa legge è bene illustrata dalla dottrina più autorevole e consiste in una: « Limitazione ai normali effetti della sentenza che pronuncia la nullità, che è stata imposta dal legislatore ispirandosi alla tradizione, ad ovvie esigenze sociali e di tutela della buona fede, al dovere di evitare che la pronuncia della nullità colpisca, oltre lo stretto necessario, vittime innocenti » (JEMOLO, *Il Matrimonio*, Torino 1952, pag. 162). « Si riconosce che con questo e con tutti gli analoghi regolamenti il legislatore viene a togliere alla pronuncia del magistrato l'effetto retroattivo che le dovrebbe essere naturale; per volontà di legge si ha un negozio invalido che produce, sia pure *ad*

tempus, gli stessi effetti giuridici del negozio valido » (ivi).

Nota in proposito il Vassalli: « L'annullamento (del matrimonio putativo) opera *ex nunc*, si equipara ad uno scioglimento che impedisce il prodursi di effetti nuovi, ma non distrugge i diritti già venuti in essere e conserva tutti gli effetti già prodotti, siano essi personali o patrimoniali (nei limiti propri della natura di ciascun rapporto) » (F. VASSALLI, voce « Matrimonio putativo », in *Nuovo Dig. Ital.*, VIII (1939) n. 30).

Perciò, sia nel caso di pronuncia di scioglimento di matrimonio, ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia nel caso di dichiarazione di nullità, ai sensi degli articoli 119 e seguenti del codice civile, nonché delle norme concordatarie, con la pronuncia giudiziale viene a cessare il vincolo familiare, ma residuano altri interessi, obblighi e responsabilità regolati dalla legge.

Non sembra però sostenibile nell'ambito del nostro ordinamento costituzionale e della nuova disciplina del diritto di famiglia un concetto così limitativo.

Occorre invece prendere atto che la vita coniugale come stato di fatto o, se si preferisce, come società naturale determina in ogni caso effetti rilevanti sul piano sociale, per la complessa ed intima rete di interessi che lega i coniugi durante la convivenza ed anche in mancanza di figli. Si è già fatto richiamo a situazioni gravissime che possono portare conseguenze ingiustamente discriminatorie nei confronti del coniuge economicamente più debole, il quale, dopo il periodo temporaneo previsto dagli articoli 129 e 129-bis, viene a trovarsi proprio nell'età matura sprovvisto di quella tutela economica che in certi casi è indispensabile.

Di questa realtà ha tenuto conto il legislatore nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, che regola con l'articolo 5, quarto e quinto comma, la situazione economica del coniuge a seguito dello scioglimento del matrimonio. Di questa norma ha fatto buon governo la giurisprudenza, abbondantissima e progressivamente maturata,

tanto da garantire oggi al coniuge, ove ne ricorrano le condizioni, una tutela abbastanza soddisfacente. È interessante notare che la giurisprudenza ha chiarito la natura composita dall'assegno previsto dalla norma citata, rilevando correttamente che essa non ha nulla a che fare con l'assegno previsto in caso di separazione, il cui titolo consiste nel vincolo matrimoniale tuttora esistente. La giurisprudenza ha in proposito stabilito che: « L'assegno di divorzio ha natura composita in relazione ai tre criteri che il giudice deve tener presenti sia per la decisione relativa alla sua attribuzione sia per la determinazione del suo ammontare e cioè il criterio assistenziale, che fa capo alle rispettive condizioni economiche dei coniugi, il sistema risarcitorio, che valorizza le ragioni della decisione e il criterio compensativo, che si riferisce al contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia o alla formazione del patrimonio di entrambi » (Cassazione 5 luglio 1978, n. 3316). In questo senso è ormai da anni orientata tutta la giurisprudenza della Cassazione.

È dunque pacifica la natura assistenziale, risarcitoria e compensativa dell'assegno previsto in favore del coniuge divorziato, che ha cioè diritto all'assegno per motivi che prescindono totalmente dal rapporto familiare ormai cessato. Questo buon lavoro della giurisprudenza su una norma tecnicamente valida giova a superare ogni residua perplessità in ordine alla parificazione delle due situazioni (conseguenti cioè al divorzio e alla dichiarazione di nullità), sotto il profilo economico e assistenziale. È vero infatti che la dichiarazione di nullità opera *ex tunc* sul vincolo stesso e pertanto tra i coniugi è come se non fosse mai esistito il rapporto di natura familiare. Si potrebbe perciò obiettare l'impossibilità di riconoscere diritti economici conseguenti ad un rapporto familiare che viene giudizialmente dichiarato come non esistente. Questa obiezione è già in parte superata, come si è detto, dall'articolo 128 del codice ci-

vile che, nel caso di matrimonio putativo e della buona fede anche di uno solo dei coniugi, riconosce, per ragioni di notevole rilevanza sul piano della giustizia sociale, che dal matrimonio nullo possono conseguire effetti permanenti per la prole e quanto meno duraturi per il coniuge. La nuova realtà sociale, espressa e tutelata dal nostro ordinamento costituzionale e dalla nuova disciplina del diritto di famiglia, il cui scopo principale è stabilire una parificazione tra i coniugi sul piano sociale ed economico, obbliga a prendere atto della realtà matrimoniale non più soltanto sotto il profilo tradizionale ma soprattutto sotto il profilo sociale, che tenga il dovuto conto delle realtà di fatto e dei problemi ad essa conseguenti.

Questi argomenti e la necessità di meglio adeguare la disciplina dei rapporti conseguenti al matrimonio secondo criteri di giustizia, che escludono un diverso trattamento a tutela dei coniugi dopo la cessazione del rapporto matrimoniale e ogni possibilità di ingiusto profitto di un coniuge a vantaggio dell'altro, suggeriscono di riconsiderare la disciplina prevista dagli articoli 129 e 129-bis del codice civile. La loro constatata inadeguatezza e scarsa rispondenza, la discriminazione esistente tra i coniugi a seguito del divorzio e della dichiarazione di nullità, ripropongono il problema di evitare tale disparità di trattamento, che non trova giustificazione, per la constatata assimilabilità tra le diverse situazioni, considerate sul piano di giustizia sociale, effettiva e sostanziale.

Si propone pertanto la sostituzione degli articoli 129 e 129-bis con altri a favore del coniuge economicamente più debole, dopo la dichiarazione di nullità, che si ispira ai criteri previsti dall'articolo 5, quarto e quinto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Nel testo si prevede analoga regolamentazione per la pronuncia degli effetti civili conseguenti alla dispensa *super rato*, seguendo su questo punto l'orientamento della giurisprudenza della Cassazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 129 e 129-bis del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, modificati dagli articoli 20 e 21 della legge 19 maggio 1975, n. 151, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 129. — *Diritti dei coniugi in buona fede.* — Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e a favore dell'altro l'obbligo della corresponsione periodica di un assegno. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto delle condizioni economiche di entrambi e del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli si applica l'articolo 155 ».

« ART. 129-bis. — *Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.* — Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, un assegno periodico nella misura determinata ai sensi del precedente articolo 129. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'assegno periodico previsto nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare

la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'assegno periodico ».

« ART. 129-ter. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 129 e 129-bis si applicano anche nei casi in cui vi sia ordinanza della Corte di appello che attribuisce effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità o al provvedimento di dispensa del matrimonio *rato* e non consumato ».